Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DEL COMMISSIONE DELL'ILLECITO – NON OCCORRE - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI - SUFFICIENZA

Descrizione

Per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte federale d'appello, Sezioni unite, n. 64/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 15/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 1 agosto 2023 (sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale)